



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

**COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE
CAPITANERIE DI PORTO**

Elenco degli operatori economici
“Regolamento”

Roma, gennaio 2012

Premessa

Il presente Regolamento disciplina l'istituzione, la tenuta e l'utilizzo dell'Elenco degli operatori economici per l'affidamento, in economia, di lavori, servizi e forniture.

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 125, commi 11 e 12, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e ss.mm.ii., le finalità che si intendono perseguire con l'istituzione dell'Elenco sono quelle dello snellimento delle procedure amministrative per gli affidamenti in economia, fermo restando il puntuale rispetto dei principi di ispirazione comunitaria di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

Definizioni

Amministrazione: è il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;

Codice: è il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e successive modifiche e integrazioni, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

Regolamento: è il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche e integrazioni, recante il "Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163";

Provvedimento: è il decreto dirigenziale n. 530, in data 3 giugno 2011, con il quale l'Amministrazione ha individuato l'oggetto ed i limiti di importo delle voci di spesa che possono essere eseguite in economia per l'acquisizione di beni, servizi e lavori;

Elenco degli operatori economici (o semplicemente Elenco): è l'elenco degli operatori economici, in possesso dei requisiti stabiliti dall'Amministrazione, all'interno del quale la stessa può individuare i soggetti da invitare alle procedure di affidamento in economia di lavori, beni e servizi.

Articolo 1 - Elenco degli operatori economici

L'Elenco costituisce la lista degli Operatori economici selezionati, ai quali l'Amministrazione, ai sensi del Codice, del Regolamento e del Provvedimento, si rivolge nelle attività negoziali volte all'affidamento in economia di lavori e per la fornitura di beni e servizi.

Nell'Elenco vengono iscritti gli operatori economici che ne fanno domanda (secondo le modalità contenute nel presente regolamento e nei relativi allegati) ed in capo ai quali l'Amministrazione avrà verificato la sussistenza dei requisiti richiesti.

L'Elenco si articola in 3 sezioni: Forniture, Servizi e Lavori, ognuna suddivisa nelle categorie merceologiche/di specializzazione e nelle classi d'importo indicati nell'**allegato A**.

Articolo 2 - Requisiti di iscrizione

Ai fini dell'iscrizione nell'Elenco, gli operatori economici devono possedere i seguenti requisiti:

➤ DI ORDINE GENERALE

- a) assenza di sentenze di condanna passate in giudicato, ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
- b) iscrizione al Registro delle Imprese presso le competenti Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato ovvero presso i registri professionali dello Stato di provenienza con indicazione della specifica attività di impresa;
- c) insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui sono stabiliti;

- d) assenza di procedimenti in corso per la dichiarazione di una delle situazioni di cui al precedente punto;
- e) assenza di procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3, legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall'art. 10, legge 31 maggio 1965, n. 575;
- f) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- g) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- h) assenza nell'esercizio della propria attività professionale, di errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova dall'Amministrazione;
- i) non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative ai requisiti di ordine generale, alla capacità economico-finanziaria ed alla capacità tecnica.

➤ DI ORDINE SPECIALE

a) Adeguata capacità economica e finanziaria da documentare mediante:

1) idonee referenze bancarie;

2) un fatturato specifico (relativo, cioè, alla singola categoria merceologica/di specializzazione per la quale si chiede l'iscrizione) conseguito negli ultimi tre esercizi (o comunque nel triennio) antecedenti la data della Domanda di iscrizione, ovvero nel minor periodo di attività dell'impresa, non inferiore al valore massimo della classe di importo per la quale si richiede l'iscrizione.

In caso di richiesta di iscrizione in più categorie, il fatturato complessivamente richiesto deve essere almeno pari alla somma dei fatturati specifici necessari per l'iscrizione in ciascuna delle categorie merceologiche/di specializzazione;

b) Adeguata capacità tecnico-professionale, da documentare mediante:

- 1) l'elenco dei principali lavori/forniture/servizi analoghi a quelli oggetto della categoria merceologica/di specializzazione per la quale si chiede l'iscrizione, eseguiti, in tutto o in parte, nel corso degli ultimi tre anni antecedenti la data della Domanda di iscrizione (ovvero nel minor periodo di attività dell'impresa) di importo non inferiore al valore massimo della classe di importo prescelta. In caso di richiesta in più categorie merceologiche/di specializzazione, il predetto requisito deve essere posseduto con riferimento ad ognuno delle categorie di iscrizione e per la relativa classe di importo prescelta.
- c) iscrizione al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, gestito da CONSIP S.p.A., **per i bandi e le categorie merceologiche/di specializzazione previste dallo stesso strumento**. Tale requisito non è richiesto ai fini dell'iscrizione nella Sezione "Lavori" dell'Elenco, nonché per forniture e servizi non compresi nelle categorie del MEPA.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti di ordine generale o speciale richiesti comporta la non iscrizione nell'Elenco, ovvero la cancellazione dallo stesso.

Articolo 3 - Modalità di iscrizione

Gli operatori economici interessati possono richiedere l'iscrizione, anche contestuale, ad una o più sezioni dell'Elenco e per una o più categorie merceologiche/di specializzazione della medesima sezione.

3.1 - DOMANDA

Per chiedere l'iscrizione nell'Elenco, gli operatori economici devono far pervenire all'Amministrazione apposito plico (da indirizzare, tramite raccomandata a.r., al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Reparto V / Ufficio III - Viale dell'Arte, 16 - 00144 ROMA), recante l'indicazione del mittente e la dicitura "Domanda di iscrizione nell'Elenco degli operatori economici", contenente:

- 1) La domanda di iscrizione/autocertificazione, compilata in ogni sua parte, adottando l'apposito modulo - **allegato B** -, specificando sezione, categoria merceologica/di specializzazione e classe di importo per cui si chiede l'iscrizione.

La domanda/autocertificazione deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante ovvero da un altro soggetto dotato dei poteri di firma.

- 2) Copia fotostatica del documento di riconoscimento, in corso di validità, del legale rappresentante, ovvero del soggetto, munito dei necessari poteri, firmatario della domanda.
- 3) Autocertificazione relativa all'avvenuta valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 29 del D.lgs 81/2008.
- 4) Referenze bancarie.
- 5) Eventuale certificazione di qualità posseduta.
- 6) Eventuale attestazione SOA relativa ai lavori per i quali si chiede l'iscrizione.

Copia della domanda, completa di tutti gli allegati, dovrà essere contestualmente inviata, in formato PDF, alla casella di posta elettronica ufficio3.reparto5@mit.gov.it.

La documentazione allegata dovrà essere in corso di validità e redatta in originale, ovvero in copia, resa autentica secondo le modalità di cui al DPR 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni.

Alternativamente, la domanda, completa di tutti gli allegati, potrà essere direttamente inviata alla casella di posta elettronica certificata **cgcp@pec.mit.gov.it**.

3.2 - VERIFICHE PRELIMINARI - ISCRIZIONE

L'iscrizione è subordinata al positivo esito dei controlli che l'Amministrazione effettuerà in ordine a quanto dichiarato nella domanda/autocertificazione.

Pertanto, l'Amministrazione, entro dieci giorni dalla ricezione della domanda, procede ad un primo esame della stessa, verificandone la sola completezza e regolarità formale (corretta sottoscrizione; vigenza delle certificazioni allegate; ecc.)

Ai fini dell'iscrizione sarà, quindi considerato:

- a) per le domande risultate regolari e complete di tutta la documentazione prevista, l'ordine progressivo determinato dalla data di spedizione del plico, desumibile dal timbro di partenza apposto dall'Ufficio Postale, ovvero dal corriere; o la data di ricezione da parte dell'Amministrazione, in caso di consegna a mano direttamente effettuata dall'interessato; o di invio tramite posta elettronica certificata;
- b) per le domande afflitte da carenze ritenute sanabili, ovvero in ordine alle quali si ravvisasse la necessità di chiarimenti/precisazioni, l'Amministrazione provvederà ad inviare all'operatore economico (esclusivamente al recapito e-mail dallo stesso indicato nella domanda di iscrizione) apposita comunicazione con la quale sarà richiesta la produzione, nel termine perentorio a tal fine assegnato, dei necessari documenti/chiarimenti integrativi. In tal caso, la data di iscrizione coinciderà con quella di acquisizione delle richieste integrazioni.

3.3 – VERIFICA DEI REQUISITI

L'Amministrazione procede, anche a campione, alla verifica del possesso dei requisiti di iscrizione oggetto di autocertificazione da parte del soggetto economico richiedente e ciò con particolare riferimento alle previsioni degli articoli 38 e seguenti del Codice, nonché alla verifica dell'attinenza della sezione/categoria merceologica/di specializzazione per cui la domanda di iscrizione è stata proposta, con le risultanze del certificato camerale.

L'Amministrazione potrà, comunque, effettuare tutti i controlli ritenuti necessari e chiedere la produzione di documentazione per determinare l'ammissibilità e la permanenza dell'operatore economico nell'Elenco.

Al termine dei controlli, l'Amministrazione, in caso di esito positivo, confermerà (mediante apposita comunicazione per posta elettronica) l'iscrizione del soggetto economico.

Qualora, a seguito delle attività di verifica, venga accertata la mancanza di uno o più requisiti richiesti ed autocertificati per l'iscrizione, l'Amministrazione provvederà alla cancellazione del soggetto economico dall'Elenco, ferme restando le ulteriori conseguenze, anche di carattere penale, connesse con le dichiarazioni false e mendaci.

3.4 - PERMANENZA E AGGIORNAMENTO ELENCO

L'Elenco è sempre aperto e costantemente aggiornato.

Conseguentemente, l'iscrizione non è soggetta a scadenze o vincoli temporali, fino a quando la validità dell'Elenco stesso non sarà revocata con provvedimento espresso dell'Amministrazione.

Ciò nonostante, al **30 settembre di ogni anno**, gli Operatori economici iscritti dovranno trasmettere apposita autocertificazione/dichiarazione di atto notorio attestante il mantenimento della validità del certificato camerale e la regolarità contributiva.

Inoltre, qualora si verifichino variazioni rispetto alle dichiarazioni contenute nella domanda di iscrizione o già rese a seguito di richiesta dell'Amministrazione, l'operatore economico deve comunicarlo tempestivamente all'Amministrazione e, comunque, non oltre il trentesimo giorno da quando le variazioni stesse siano intervenute, utilizzando l'apposito modulo - **allegato C**.

La mancata produzione entro il 30 settembre di ogni anno della documentazione in precedenza indicata, nonché la mancata comunicazione, nei tempi e con le modalità previste, delle variazioni intervenute, determineranno la cancellazione dell'Operatore economico dall'Elenco.

L'Operatore già iscritto, adottando l'apposito modulo - **allegato D** - può chiedere l'estensione dell'iscrizione ad altre sezioni/categorie merceologiche-di specializzazione/classi d'importo dell'Elenco.

In tali casi verrà iscritto in coda all'ultimo degli Operatori presenti nella nuova sezione/categoria merceologica-di specializzazione/classe d'importo richiesta.

Articolo 4 - Cancellazione

Oltre che nell'ipotesi di cui ai precedenti punti 3.3 e 3.4, la cancellazione d'ufficio verrà disposta nei seguenti casi:

- per accertata inosservanza degli obblighi fiscali e contributivi;

- per accertata irregolarità nella partecipazione a gare dell'Amministrazione (comunicazione di informazioni false, produzione di documentazione falsa ecc.);
- per gravi inadempienze rispetto agli obblighi derivati da contratti sottoscritti con l'Amministrazione (gravi ritardi nelle consegne, standards qualitativi o tecnici inferiori a quelli richiesti, inadempienza o irregolarità nei modi o nei tempi di contabilizzazione, ecc.).

L'Operatore economico iscritto può chiedere la cancellazione dall'Elenco, con apposita richiesta firmata dal legale rappresentante o da altro soggetto munito di poteri di firma.

La cancellazione - a domanda e d'ufficio - comporta l'impossibilità di essere reinseriti nell'Elenco per un anno dall'avvenuta cancellazione.

Nei casi previsti dal presente articolo, l'Amministrazione comunica l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio all'impresa interessata tramite raccomandata con avviso di ricevimento con sintetica motivazione. Eventuali controdeduzioni da parte dell'impresa dovranno pervenire all'Amministrazione entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Decorso il termine di cui al comma precedente ovvero in caso di mancato accoglimento delle controdeduzioni, l'Amministrazione effettuerà la cancellazione dandone comunicazione all'impresa interessata.

Art.5 – Criteri di utilizzazione dell'Elenco

In base al combinato disposto degli articoli 2 e 125 del Codice, la scelta degli Operatori economici presenti nell'Elenco, da invitare alle procedure in economia, conformemente alle disposizioni contenute nel Provvedimento, avverrà secondo i seguenti criteri concorrenti:

- CRITERIO DELLA ROTAZIONE, con scorrimento sistematico per ciascun settore merceologico/di specializzazione.

Fatta salva la puntuale applicazione del successivo criterio, i soggetti economici affidatari di precedenti contratti con l'Amministrazione, che abbiano correttamente eseguito le obbligazioni contrattuali, hanno diritto ad essere invitati alla procedura successiva.

- **CRITERIO DEL PLAFOND**

Non potrà essere invitato alla procedura di acquisizione l'operatore economico, iscritto nell'Elenco, che nell'anno in corso sia risultato aggiudicatario, da parte dell'Amministrazione, di ordinativi per affidamenti in economia eccedenti il 50% del fatturato dichiarato nell'anno precedente.

L'Amministrazione potrà prescindere dall'applicazione dei predetti criteri in caso di limitato numero di operatori economici iscritti.

Art.6 – Struttura Responsabile - Tutela della privacy

La struttura dell'Amministrazione responsabile dell'istituzione e della corretta tenuta dell'Elenco è il Reparto 5° - Ufficio 3° (e-mail: ufficio3.reparto5@mit.gov.it – tel. 06 59084149 - fax.0659084170)

La predetta Struttura Responsabile curerà anche la raccolta e l'utilizzo, nel pieno rispetto del D.Lgs. 196/2003, dei dati personali dei quali l'Amministrazione verrà in possesso per l'istituzione e la gestione dell'Elenco.

Art.7 - Pubblicità

Il presente regolamento, emanato esclusivamente con finalità organizzative e gestionali, nell'ambito delle vigenti disposizioni normative di riferimento, è pubblicato sul sito internet www.guardiacostiera.it .

Dalla data di pubblicazione sullo stesso sito di apposito avviso, i soggetti economici interessati potranno inviare domanda di iscrizione all'Elenco.

Art. 8 Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", si informa che:

- a) i dati personali forniti nella domanda di iscrizione all'Elenco dei Fornitori, saranno trattati dall'Amministrazione esclusivamente ai fini della formazione dell'elenco;
- b) il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto a fornire anche solo uno di essi comporta il diniego dell'iscrizione;
- c) i dati forniti saranno trattati esclusivamente da personale autorizzato su supporto cartaceo o magnetico e con l'impiego di misure finalizzate a garantire la riservatezza dei dati stessi;
- d) all'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs n. 196/2003;
- e) titolare del trattamento è l'Amministrazione;
- f) responsabile del trattamento è il Capo Ufficio Contratti.